

Codice A1816B

D.D. 2 settembre 2026, n. 1689

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - (CNSC306 SERVITU') - Concessione demaniale per la regolarizzazione di un'occupazione con un manufatto per lo scarico di acque (fognatura) nel Torrente Maira in Comune di Villafalletto (CN). - RICHIEDENTE: Società Calcestruzzi Martino S.R.L. - Deposito cauzionale e canone 2026.



ATTO DD 1689/A1816B/2026

DEL 02/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – (CNSC306 SERVITU') - Concessione demaniale per la regolarizzazione di un'occupazione con un manufatto per lo scarico di acque (fognatura) nel Torrente Maira in Comune di Villafalletto (CN). - RICHIEDENTE: Società Calcestruzzi Martino S.R.L. - Deposito cauzionale e canone 2026.

Premesso che:

- con nota assunta al prot. n. 29513/A1816B del 26/06/2026, la Società Calcestruzzi Martino S.r.l., con sede legale in Villafalletto (CN), Via Vottignasco n. 21 - (P.Iva e C.F. 03859990040) ha presentato la domanda di concessione demaniale di servitù per la regolarizzazione di un manufatto per lo scarico di acque (fognatura) nel torrente Maira in Comune di Villafalletto(CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici della domanda stessa;

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, in base ai quali è descritto lo scarico in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e al D.P.G.R. 10/R/2022; gli elaborati sono firmati dal Geol. Giovanni BERTAGNIN, iscritto all'Ordine dei Geologi della Provincia di Cuneo (*file: Relazione Tecnica.pdf.p7m, Corografia.pdf.p7m, Catastale.pdf.p7m, Planimetria Catastale Prog.pdf.p7m, Relazione Idraulica.pdf.p7m a firma Ing. Sordo*)

- il manufatto per lo scarico delle acque del troppo pieno della vasca di sedimentazione è costituito da una tubazione in cls diametro 0,50 m e risulta collocato sulla sponda destra del corso d'acqua ed è catastalmente individuabile di fronte al lotto censito al C.T. del Comune di Villaffalletto al F°. 19 mapp. 1304.

Dato atto che il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 31303/A1816B del 07/07/2026 e con la

stessa nota, oltre alla richiesta del parere di compatibilità idraulica all'AIPo, è stata richiesta la pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune di Villafalletto (CN).

Considerato che:

- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Villafalletto (*pubblicazione n. 534/2026 dal 08/07/2026 al 23/07/2026*) senza dare luogo a domande concorrenti come comunicato dal Comune con nota pervenuta al prot. n. 396214/A1816B del 31/08/2026 .

- l'AIPo - Agenzia Interregionale del fiume Po, Autorità idraulica competente sul fiume Tanaro, con nota assunta al prot. 2916/A1816B del 22/01/2026, ha espresso il proprio parere di compatibilità idraulica con prescrizioni allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- a seguito dell'esame degli atti progettuali e della visita in sopralluogo effettuata da parte di funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale – Cuneo, visto il parere dell'AIPo soprarichiamato, il mantenimento dello scarico in oggetto può ritenersi ammissibile per quanto attiene l'ambito demaniale;

Dato atto che:

- in relazione a quanto sopra, è possibile rilasciare la concessione per anni 30 (trenta) sulla base dello schema di disciplinare di concessione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

- ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare il canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione nell'esercizio 2026, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del regolamento;

- il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del regolamento può essere effettuato tramite fidejussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte e che la Società ha optato per la costituzione di Polizza Fidejussoria;

- il canone annuo per lo scarico nel torrente Maira è determinato in Euro 679,00 (seicentotrentanove/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D. D. 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024 ;

- il deposito cauzionale, ai sensi dell'art.11 del R.R. 10R/2022, è determinato in € 1.358,00 pari a due annualità del canone e lo stesso sarà costituito mediante fidejussione bancaria o Polizza Assicurativa

- la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto;

- contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art.5, comma 1, del regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari € 50,00 a favore della Regione Piemonte, tramite

pagamento spontaneo su PiemontePay sul capitolo 31225/2026;

- l'importo di Euro 170,00 dovuto a titolo di ratei mensili (3/12) del canone demaniale dell'anno in corso verrà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del capitolo n. 30555/2026 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028, esercizio 2026 (Ben. n.128705);

- in data 03/08/2026 con nota n. 35741 è stato richiesto alla Società il pagamento degli indennizzi relativi all'occupazione pregressa, determinati ai sensi dell'art. 1bis, comma 4, della L.R. 12/2004 s.m.i. in Euro 8.340,00 (ottomilatrecentoquaranta/00) e la medesima Società con nota in data 03/08/2026 (assunta al prot. n. 35870) ha richiesto la possibilità di rateizzare il pagamento dovuto;

- in data 06/08/2026 con nota prot. n. 36520, è stato richiesto il pagamento degli indennizzi mediante il versamento di due rate di pari importo di € 4.170, la prima in scadenza al 4/09/2026 da incassare sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555/2026 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 e la seconda in scadenza al 30/06/2027;

- alla Società Calcestruzzi Martino S.R.L.verrà inviato un avviso di pagamento contenente il Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione;

Dato atto che per le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014;
- il decreto legislativo n. 118/2011;
- il decreto legislativo n. 33/2013;
- la DGR n. 12-2182 del 30/1/26;
- il regolamento regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica del regolamento regionale di contabilità n. 9/2021;
- la Legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la Legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" e s.m.i.;
- la DGR n. 1-2209 del 9/2/2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";

- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- la DGR 11-2973 del 7 agosto 2026 - Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie.";
- la Legge Regionale del 5 agosto 2026 n. 17 "Assestamento al Bilancio di previsione Finanziario 2026 - 2028 e disposizioni finanziarie";

determina

1) di concedere alla Società Calcestruzzi Martino S.R.L. - (P.Iva e C.F. 03859990040) l'occupazione demaniale con un manufatto per lo scarico di acque (fognatura) nel Torrente Maira in Comune di Villafalletto (CN), catastalmente individuabile sulla sponda dx orografica di fronte al lotto censito al C.T. del Comune di Villafalletto al F° 19 mapp. 1304., così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa e subordinatamente al parere idraulico dell'AIPo richiamato in premessa ed allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

4) di stabilire:

- a) la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b) che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c) che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d) la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2056, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e) che il canone annuo, fissato in € 679,00, è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso.
- f) che il deposito cauzionale di € 1.358,00, previsto dall'art. 11 del regolamento, sarà costituito mediante fideiussione bancaria o assicurativa;

5) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

6) di incassare l'importo di Euro 170,00, dovuto dalla Società Calcestruzzi Martino S.R.L a titolo di ratei mensili (3/12) del canone demaniale dell'anno in corso, sull'accertamento n. 516/2026 del capitolo n. 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028 annualità 2026 (Ben. n.128705);

7) di dare atto che l'importo di Euro 50,00, per spese di istruttoria (IUV 22261770413198133), è stato introitato sul capitolo n. 31225 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028 annualità 2026.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensore
Luca Menardi

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 20260902_CN306_schemaDisciplinare.pdf
2. 20260804_36131_589_-2026A_Parere_AIPo.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

**Schema di Disciplinare di concessione (Servitù) per n. 1 scarico di acque fognarie nel
torrente Maira in comune di Villafalletto (CN) – CNSC306**

Rep. n° del

Richiedente: Società Calcestruzzi Martino S.r.l. (P. IVA 03859990040) con sede in Comune
di Villafalletto, nella persona di, in qualità di

Art. 1 - Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio
della concessione per la regolarizzazione la regolarizzazione di un manufatto per lo scarico
di acque (fognatura) nel torrente Maira in Comune di Villafalletto (CN), come indicato nella
documentazione allegata all'istanza di concessione agli atti del Settore (*Relazione
Tecnica.pdf.p7m, Corografia.pdf.p7m, Catastale.pdf.p7m, Planimetria Catastale
Prog.pdf.p7m, Relazione Idraulica.pdf.p7m a firma Ing. Sordo*), Catastralmente l'opera si
colloca di fronte al lotto censito al C.T. del Comune di Villafalletto al F° 19 mapp. 1304 La
concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione
pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali
inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 - Prescrizioni

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con la servitù di cui all'art. 1 viene
accordata sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, contenente il parere idraulico
vincolante reso dall'AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po – rif. pratica 589/2026A),
con la nota pervenuta in data 04/08/2026 ed assunta al prot. n. 36131 allegata a far parte
integrante del provvedimento Concessorio cui la Società Concessionaria dovrà tassativamente

uniformarsi.

Art. 3 -Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 30 anni dalla data della determina di concessione fino al **31/12/2056**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di

subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 679,00.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione a favore della Regione di importo pari a € 1.358,00 mediante fidejussione Assicurativa o bancaria N. _____ . - _____ .

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno

successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 -Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

..... lì,

Firma del concessionario

_____ Per l'Amministrazione concedente
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Gianluca COMBA)

(firmato in digitale)



REGIONE PIEMONTE
Settore Tecnico Regionale di Cuneo
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Alba (CN),

Prot.

Classifica 6.10.20

Oggetto: L. 241/1990 e s.m.i. - R.D. 523/1904 - L.R.12/2004 e s.m.i. e D.P.G.R. 10/R/2022.

CNSC306 - Concessione demaniale in sanatoria per il mantenimento di scarico di troppo pieno della vasca di sedimentazione, in sponda orografica destra del torrente Maira, in Comune di Villafalletto.

Richiedente: Calcestruzzi Martino s.r.l.

Pratica AIPo n. 589/2026A (da citare nelle risposte)

Con riferimento alla nota trasmessa dalla Regione Piemonte, settore in indirizzo, con PEC prot. n. 31303 del 07/07/2026 (acquisita al protocollo A.I.Po n. 21462 del 07/07/2026) relativa alla richiesta della ditta Calcestruzzi Martino s.r.l. di concessione demaniale in sanatoria per il mantenimento di scarico di troppo pieno della vasca di sedimentazione, in sponda orografica destra del torrente Maira, in Comune di Villafalletto (CN),

ESAMINATA la documentazione allegata all'istanza, datata giugno 2026 a firma del geologo Giovanni Bertagnin e dell'ing. Sergio Sordo;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare:

- il R.D. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il D.P.G.R. n.10/R del 16/12/2022 - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni";

per quanto di competenza, si esprime

PARERE FAVOREVOLE AI SOLI FINI IDRAULICI

al mantenimento di scarico di troppo pieno della vasca di sedimentazione, in sponda orografica destra del torrente Maira, in Comune di Villafalletto (CN), subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

1. la società Richiedente dovrà occuparsi, per tutta la durata della concessione, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sponda destra del torrente Maira e delle difese a protezione della stessa per una lunghezza non inferiore a 50 metri a monte e a valle dello scarico. In caso di erosioni spondali in

IB/ar

corrispondenza dello scarico stesso si dovrà provvedere al ripristino della stabilità della sponda e dello stato originario dei luoghi, previo ottenimento del relativo nulla osta idraulico;

2. è compito del concessionario provvedere annualmente all'asportazione dei prodotti secchi, ovvero al recupero, dopo ogni evento di piena, dei materiali legnosi (tronchi, rami e ramaglie) eventualmente depositati a ridosso dello scarico durante il deflusso della piena stessa;
3. è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto;
4. non si potranno alterare in alcun modo le quote plano-altimetriche di tutta l'area e, in particolare, la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
5. è vietato utilizzare l'area demaniale per la movimentazione o estrazioni di materiali litoidi;
6. qualora le dinamiche di deflusso del torrente Maira coinvolgano le aree oggetto della presente richiesta, sia come allagamenti, sia come eventuali erosioni, nulla potrà essere richiesto come risarcimento dei danni subiti dalle opere;
7. la società richiedente terrà l'Agenzia ed i suoi funzionari indenni e sollevati da qualsiasi reclamo, pretesa o molestia che fosse avanzata da terzi in dipendenza del presente benestare, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi motivo, non esclusi gli eventi di piena;
8. sia garantito al personale di questo Ufficio, che espleta il servizio di cui al T.U. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l'accesso alle aree demaniali alle relative pertinenze idrauliche demaniali e sia sempre garantito, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
9. il richiedente dovrà attuare ogni provvedimento che lo Scrivente Ufficio, in qualità di Autorità Idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;
10. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, senza pretendere dall'Agenzia indennizzi di sorta;
11. la presente autorizzazione viene rilasciata sotto l'espressa condizione che per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui questo Ufficio dovesse introdurre modifiche nel torrente Maira, le opere autorizzate dovranno essere adattate alle nuove condizioni senza che codesta ditta possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esercizio della

concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto; pertanto, nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

IL DIRIGENTE

Ing. Isabella Botta

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00036131 del 04/08/2026